

CORTE DI GIUSTIZIA UE

COURT OF JUSTICE EU

di Giorgia Padua

L'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO DAL POTERE ESECUTIVO È UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE PER INTEGRARE LA NOZIONE DI «AUTORITÀ GIUDIZIARIA» COMPETENTE AD EMETTERE UN MAE

(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 27 maggio 2019, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU)

La sentenza in oggetto attiene alla materia dell'emissione del mandato d'arresto europeo e, oltre a prendere in esame i principi che animano la disciplina, si focalizza sullo *status* delle autorità coinvolte.

In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nelle cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, si è pronunciata sull'interpretazione della nozione di «autorità giudiziaria emittente» di cui all'art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, fornendo un importante chiarimento circa l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero ed i suoi rapporti con il potere esecutivo nell'ambito di una procedura di emissione del m.a.e.

All'origine dell'*iter* processuale che ha condotto alla questione pregiudiziale esaminata dalla Corte vi sono le richieste di consegna di un cittadino lituano e di un cittadino rumeno, residenti in Irlanda, in esecuzione di due mandati europei di cattura emessi rispettivamente dalle procure tedesche di Lubeca e di Zwickau. In entrambi i casi, i ricorrenti hanno contestato la validità del mandato d'arresto, lamentando che non fosse stato emanato da un'«autorità giudiziaria» ai sensi del citato art. 6; ciò in quanto il pubblico ministero tedesco non sarebbe caratterizzato da quell'autonomia ed indipendenza richieste ad un organo giurisdizionale, subendo l'ingerenza politica del Ministero della Giustizia. Gli sviluppi processuali interni hanno messo in luce il timore dei giudici irlandesi che la subordinazione delle procure tedesche all'autorità e alle istruzioni del potere esecutivo non rispettasse i principi elaborati dalla giurisprudenza europea. Per tale ragione, la *Supreme Court*, per la causa C-508/18, e la *High Court*, per la causa C-82/19 PPU, hanno deciso di sospendere i rispettivi processi e chiedere l'intervento della Corte di Giustizia.

Con le istanze di pronuncia pregiudiziale, i giudici del rinvio hanno chiesto alla Corte di Lussemburgo di pronunciarsi per decretare se una procura soggetta alla direzione del potere esecutivo, che sia esposta direttamente o indirettamente ad ordini o istruzioni per l'adozione di una decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo, ovvero che non svolga vere e proprie funzioni giudiziarie, possa essere considerata un'«autorità giudiziaria emittente» ex art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI.

Nel rispondere a questi interrogativi, la Corte di Giustizia ha preliminarmente inteso sottolineare la necessità di attribuire un significato univoco al concetto di «autorità giudiziaria» competente ad emettere un mandato di cattura europeo, pur rispettando il principio di autonomia processuale di ogni singolo Stato.

Innanzitutto, la Corte ha chiarito che nella nozione in esame sono ricomprese anche le autorità di uno Stato membro che, sebbene non siano degli organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale. Pertanto, giacché le procure tedesche concorrono all'esercizio del potere giudiziario, giocando un ruolo essenziale nello svolgimento del procedimento penale, con riguardo a questo aspetto esse rientrano nel concetto di «autorità giudiziaria».

Quanto al profilo dell'indipendenza del pubblico ministero, la Corte di Giustizia ha elaborato il seguente ragionamento.

La procedura di emissione di un mandato d'arresto europeo richiede una protezione su due livelli: in una prima fase deve essere assicurato il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, in base alla normativa interna, in vista dell'adozione di un mandato d'arresto nazionale; in una seconda fase si sommano le garanzie relative all'emissione del m.a.e. Ne discende che siffatta protezione deve essere accordata dalle autorità giudiziarie dello Stato emittente.

Dal momento che l'emissione di un euromandato incide sul diritto alla libertà della persona, sancito dall'art. 6 della Carta di Nizza, la decisione adottata deve essere conforme ai requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva e ciò deve avvenire già nella prima fase del procedimento, con riferimento alla decisione giudiziaria nazionale, sulla quale si innesta l'emissione del m.a.e.

Affinché vengano assicurate le adeguate garanzie, è dunque necessario che l'«autorità emittente» eserciti la sua funzione in modo obiettivo e sia indipendente dal potere esecutivo. Ciò implica che nell'ordinamento interno dello Stato di emissione devono essere previste regole statutarie e organizzative idonee a garantire che il pubblico ministero non sia soggetto ad ordini o istruzioni individuali di natura politica.

Con riguardo al caso di specie, la Corte di Giustizia ha ritenuto che le procure tedesche non rispettino il requisito dell'indipendenza, necessario per integrare la nozione di «autorità giudiziaria emittente» di un mandato d'arresto europeo, poiché sono esposte al rischio di essere influenzate dal potere esecutivo in sede di emissione. D'altra parte, a nulla vale constatare che nelle situazioni oggetto dei procedimenti principali non sia stata fornita alcuna istruzione individuale da parte del Ministro della Giustizia, in quanto già solo il fatto che un simile potere direttivo sia previsto nel *Gerichtsverfassungsgesetz* (legge sull'ordinamento giudiziario) esclude la garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero.

In conclusione, l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia alla nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, non consente di ricomprendervi le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo.